

Allegato "B" al numero 10108 di Raccolta

STATUTO

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ASOLA ENTE DEL TERZO SETTORE

ARTICOLO 1 – ORIGINE, COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

Il presente Statuto costituisce adeguamento ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.), Codice del Terzo Settore, del precedente Statuto relativo alla “Fondazione Casa di Riposo di Asola – Centro servizi per gli anziani non autosufficienti e per le persone in difficoltà – ONLUS”.

La Fondazione trae origine dalla trasformazione dell’Istituto di Pubblica Assistenza e Beneficenza denominata “Casa di Riposo di Asola” ai sensi della legge regionale Lombardia 13 febbraio 2003 n. 1.

È costituito, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., CTS e del Codice Civile, l’Ente del Terzo Settore (E.T.S.) che assume la denominazione “Fondazione Casa di Riposo di Asola - Ente del Terzo Settore (E.T.S.)”, già “Fondazione Casa di Riposo di Asola – Centro servizi per gli anziani non autosufficienti e per le persone in difficoltà – ONLUS”, in rapporto di completa continuità soggettiva, operativa e giuridica.

In conformità al D.Lgs. 117/2017, la Fondazione assume la qualifica di ente del terzo settore non commerciale.

La sede legale della Fondazione Casa di Riposo di Asola – E.T.S. è in Via Parma, numero 14 – Asola (MN).

La Fondazione potrà istituire sedi secondarie o operative in tutta la Regione Lombardia.

La Fondazione utilizza nella denominazione la locuzione “Ente del terzo settore” o l’acronimo “ETS”.

ARTICOLO 2 – FORMA GIURIDICA, PRINCIPI GENERALI, DECLINAZIONE FINALITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è regolata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore e dal Codice Civile.

La Fondazione si propone finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione opera ispirandosi ai principi di rispetto, valorizzazione e promozione della persona, specie quando in condizione di fragilità.

La Fondazione persegue l’assistenza, la tutela della salute ed il recupero funzionale e sociale di anziani non autosufficienti, parzialmente non autosufficienti e persone svantaggiate.

Essa presta i servizi secondo le normative vigenti.

La Fondazione istituisce e gestisce servizi socio-sanitari residenziali, semi-residenziali, territoriali e domiciliari.

La Fondazione può cooperare con enti pubblici e privati, partecipare ad associazioni, consorzi e società con scopi analoghi.

La Fondazione non può essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici ai sensi dell’art. 4 Codice del Terzo Settore.

ART. 3 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E DIVERSE

La Fondazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 (lettera u).

In particolare, la Fondazione accoglie anziani non autosufficienti, parzialmente non autosufficienti e altre persone svantaggiate: a) nella Residenza Sanitaria Assistenziale in cui viene prestata assistenza socio-sanitaria e alberghiera a carattere continuativo nelle 24 ore; b) nel Centro Diurno Integrato in cui viene prestata un'assistenza socio-sanitaria e alberghiera diurna, dal mattino al tardo pomeriggio, e per alcuni giorni della settimana.

La Fondazione, inoltre, fornisce servizi socio-sanitari al domicilio delle persone anziane bisognose e alle altre persone svantaggiate, con vari interventi mirati a superare gli elementi di difficoltà e permettere quindi, in particolare, all'anziano di poter rimanere a vivere nella propria abitazione pur essendo non autosufficiente o parzialmente non autosufficiente.

La Fondazione può attivarsi per svolgere attività formativa per il proprio personale dipendente o convenzionato all'interno della sede, rivolgendosi a enti o docenti esterni oppure a docenti interni, costituiti da dipendenti o liberi professionisti convenzionati. A tali corsi, su richiesta motivata, possono essere ammessi anche dipendenti di altre strutture per anziani, volontari, familiari. Può, altresì, mettere a disposizione i locali della sede per ospitare corsi di formazione professionale inerenti le professioni che sono impiegate per lo svolgimento delle attività istituzionali.

La Fondazione provvede, inoltre, alle attività collaterali connesse alle condizioni degli assistiti e, ai fini della realizzazione del suo scopo, assume forme di collaborazione e di raccordo con i programmi attuati in materia, nel territorio, dagli Enti istituzionali a ciò preposti, nonché da Associazioni e organizzazioni di volontariato riconosciute.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, salvo attività secondarie e strumentali ai sensi degli artt. 6 e 7 Codice del

Terzo Settore.

Le attività diverse sono esercitate nel rispetto del Decreto Ministeriale 107/2021, dei limiti quantitativi e degli obblighi di rendicontazione dallo stesso previsti.

La Fondazione valorizza l'opera dei volontari.

ARTICOLO 4 – PATRIMONIO

La Fondazione provvede alla conduzione e allo sviluppo delle proprie attività attraverso l'impiego del suo patrimonio, costituito da:

1. la dotazione iniziale (costituita dagli immobili siti in Asola ove ha sede la Fondazione e dai beni mobili ivi presenti), da eventuali altri beni immobili ed altre utilità che potranno essere acquisiti per atti tra vivi o mortis causa, nonché dai beni mobili ed immobili presenti in bilancio;
2. i proventi derivanti dalle rendite patrimoniali;
3. i proventi derivanti da rette, tariffe o contributi dovuti da privati o enti pubblici per la fruizione delle attività istituzionali e di quelle connesse o strumentali, dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice Terzo Settore;
4. le donazioni, i lasciti e i legati coerenti con i fini statutari;
5. i contributi e le elargizioni di enti pubblici e privati, italiani e stranieri per finalità coerenti alle attività e agli scopi della Fondazione.

In relazione alle donazioni, alle eredità e ai legati, sarà il Consiglio di Amministrazione a decidere sull'opportunità dell'accettazione, anche in base alla loro compatibilità con le finalità statutarie.

I lasciti testamentari, se accettati, lo saranno con beneficio di inventario.

Gli acquisti e le alienazioni di beni immobili devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata, come previsto dal successivo articolo 10, facendo salvi i controlli di legge in materia. È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore, il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 5 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché nei casi espressamente previsti nel decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore.

Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 6 – MEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI

La Fondazione provvede al raggiungimento dei fini di cui all'articolo 3 del presente Statuto, con i seguenti mezzi:

1. con reddito derivante dal patrimonio;
 2. con rette, tariffe o contributi derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto;
 3. con i proventi di donazioni, eredità e altri atti di liberalità provenienti da privati, aziende, enti, associazioni;
 4. con i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali;
 5. con contributi e finanziamenti ricevuti da persone fisiche, nonché da società, enti e istituzioni nazionali, regionali o locali;
 6. con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.
- Si ribadisce che eventuali utili e avanzi di gestione accertati dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 3, con esclusione quindi di ogni diversa utilizzazione.

ARTICOLO 7 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) l'Organo di controllo che può esercitare, nei casi previsti dalla legge, la funzione di Revisore Legale dei Conti.

ARTICOLO 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

Il Sindaco di Asola designa i membri del Consiglio di Amministrazione come segue:

- quattro (4) membri sono designati dai Gruppi consiliari di maggioranza;
- un (1) membro è designato obbligatoriamente dai Gruppi consiliari di minoranza presenti nel Consiglio comunale di Asola.

La designazione effettuata non comporta alcuna forma di controllo, coordinamento o direzione dell'Ente da parte del Comune, ai sensi dell'art. 4 Codice del Terzo Settore. È sempre garantita la presenza del consigliere designato dalla minoranza; la sua sostituzione spetta esclusivamente ai Gruppi consiliari di minoranza.

La carica di amministratore è subordinata a requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni e scadono alla data dell'adunanza del consiglio di amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio della loro carica o alla data dell'adunanza del consiglio di amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio sociale relativo al quarto esercizio della loro carica, se posteriore. La cessazione dei membri del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà stato ricostituito. I Consiglieri che intendono rassegnare le proprie dimissioni devono comunicarle ai restanti membri del Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dall'incarico per altre

cause di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione ne dà comunicazione ai soggetti titolari della nomina affinché provvedano alla sostituzione.

In caso di cessazione o decadenza di un consigliere designato dai gruppi consiliari di minoranza, la sua sostituzione compete esclusivamente ai Gruppi consiliari di minoranza presenti nel Consiglio comunale di Asola, mentre; in caso di cessazione o decadenza di un consigliere designato dai gruppi consiliari di maggioranza, la sua sostituzione compete esclusivamente ai Gruppi consiliari di maggioranza del Consiglio comunale di Asola.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati una sola volta.

Le dimissioni, la decadenza o la cessazione dall'incarico dei membri del Consiglio di Amministrazione ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni, la decadenza o la cessazione della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio, con l'obbligo di procedere alla nuova nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

In tale ultimo caso i membri rimasti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con poteri tuttavia limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e al compimento degli atti di straordinaria amministrazione solamente laddove siano urgenti e indifferibili.

Con riferimento alla nomina dei membri dell'organo di amministrazione si applicano gli articoli 2382 (Cause di ineleggibilità e decadenza) e 2475-ter (Conflitto di interessi) del Codice Civile.

Sono incompatibili con la carica di amministratore della Fondazione:

1. gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando su ambiti territoriali comprendenti il Comune in cui la Fondazione ha la propria sede legale, nonché i legali rappresentanti e i dirigenti delle ATS, delle aziende ospedaliere e delle strutture convenzionate con la Fondazione;
2. i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle regioni;
3. i sindaci;
4. gli assessori e i consiglieri comunali del comune ove ha sede la Fondazione, nonché gli assessori e i consiglieri comunali di altri comuni se residenti nel comune ove ha sede la Fondazione o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa;
5. i presidenti di provincia, i consiglieri e gli assessori provinciali;
6. gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevano dalla Fondazione, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi, finanziamenti;
7. i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore degli enti di cui al numero 6;
8. colui che ha lite pendente con la Fondazione;
9. colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente della Fondazione è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente

o, qualora questi non vi provvedesse, della maggioranza dei membri nominati ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta elegge fra i suoi membri il Presidente e il Consigliere incaricato della sua sostituzione in caso di assenza temporanea. Se accadesse che fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati sia il Presidente, sia il Consigliere incaricato della sostituzione, le funzioni sarebbero assunte temporaneamente dal Consigliere più anziano di nomina o in subordine per età.

L'elezione del Presidente e del Consigliere incaricato della sua sostituzione avviene con le modalità indicate dal successivo articolo 10 a scrutinio segreto.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata, mediante propria deliberazione, dal Consiglio di Amministrazione stesso, anche su segnalazione dell'organo di controllo.

La decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione per altre cause (cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile o dallo statuto e cause di incompatibilità) ha efficacia immediata e automatica.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del Codice del Terzo Settore, qualora la normativa consenta di remunerare l'opera degli Amministratori senza che la Fondazione perda la qualifica di ETS – non commerciale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà essere corrisposto un compenso mensile non superiore al 50% del minimo previsto dai Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) di categoria per mansioni analoghe e in particolare il livello di riferimento sarà il 3° riferito agli impiegati, mentre per gli altri Consiglieri di Amministrazione il compenso non potrà essere superiore al 40% del minimo previsto dai Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) di categoria per mansioni analoghe e in particolare il livello di riferimento sarà il 3° riferito agli impiegati.

Gli emolumenti agli amministratori dovranno essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e la delibera relativa dovrà tenere in considerazione tali aspetti.

Ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione dovrà pubblicare sul proprio sito o sul portale del CNEL eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

E' in ogni caso fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni connesse con l'espletamento del loro mandato.

ARTICOLO 9 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione, entro i limiti delle disposizioni di legge e del presente Statuto, spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare parte di essi ad uno o più dei suoi componenti.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione delibera i seguenti atti fondamentali:

- a) determina l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, indicando le priorità, emanando disposizioni di carattere organizzativo. Verifica inoltre la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite;
- b) elegge il Presidente e il Consigliere delegato alla sua sostituzione;
- c) approva e modifica lo Statuto e i regolamenti della Fondazione;
- d) approva l'istituzione di nuovi servizi e attività, nell'ambito degli scopi statuari

di cui al precedente articolo 3 e, sempre in conformità all'articolo 3, ultimo comma, individua la possibilità di esercitare attività diverse da quelle statutarie, aventi carattere secondario e strumentale a queste;

e) predispone ed approva nei termini di legge il bilancio di esercizio annuale e gli adempimenti contabili disciplinati negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore;

f) approva i criteri generali e le compatibilità economiche cui sarà vincolata la delegazione trattante in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali del personale dipendente;

g) approva le rette e le tariffe dei servizi forniti;

h) approva l'indizione delle eventuali gare per l'acquisizione di beni, servizi e lavori per lo svolgimento delle attività della Fondazione;

i) approva gli atti che in qualsiasi modo alienano, impegnano, aumentano il patrimonio immobiliare e le rendite della Fondazione;

l) approva le convenzioni con enti pubblici e privati, con i liberi professionisti incaricati, e la costituzione e la modifica di forme associative nella gestione dei servizi;

m) nomina, designa, revoca propri rappresentanti presso associazioni, federazioni, istituzioni, consulte;

n) delibera sulla decadenza dei Consiglieri ai sensi del precedente articolo 8, comma 12;

o) nomina l'Organo di controllo, l'Organismo di vigilanza di cui alla legge n. 231/2001 e assolve tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 non delegabili ai sensi del medesimo decreto;

p) approva la relazione amministrativa finale che il Presidente, o il Consigliere delegato in assenza di questi, deve redigere, al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.

ARTICOLO 10 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri presentata per iscritto al Presidente stesso, che procederà alla convocazione.

La convocazione viene fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi con qualsiasi mezzo idoneo, ai Consiglieri e all'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima della data della seduta nei casi ordinari, ventiquattrore prima nei casi di urgenza.

Qualora i Consiglieri, il Presidente e l'Organo di Controllo forniscano un indirizzo di posta elettronica, tutte le comunicazioni relative alla convocazione del Consiglio di Amministrazione avverranno con l'invio di e-mail.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi, a discrezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, il numero legale deve perdurare e ove venga a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa.

Le sedute non sono pubbliche. Coloro che vi partecipano sono tenuti al rispetto

della riservatezza sulle notizie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro compito istituzionale; in particolare questo dovere si estrinseca nel rispetto del segreto d'ufficio, della normativa sulla privacy e nel non diffondere dati sensibili e personali di soggetti cui si riferiscono le deliberazioni assunte.

Le delibere sono adottate in via ordinaria a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

È previsto il quorum speciale del voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel caso di delibere riguardanti l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la nomina del Direttore amministrativo, l'approvazione e la modifica dello Statuto della Fondazione, nonché l'approvazione e la modifica di eventuali Regolamenti della Fondazione. È previsto il quorum speciale del voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione per la deliberazione di estinzione della Fondazione e devoluzione del patrimonio residuo.

Le votazioni avvengono in modo palese per alzata di mano e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le votazioni devono essere adottate a scrutinio segreto per le deliberazioni che riguardano la nomina del Presidente e del Consigliere delegato alla sostituzione in caso di assenza, e in generale per quelle che riguardano nomine di rappresentanti della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti od affini fino al quarto grado.

Con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide e atte a deliberare anche senza formale convocazione quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di Controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore, sarà tenuto il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore amministrativo provvede alla stesura delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Direttore amministrativo, le sue funzioni sono esercitate da un membro del Consiglio di Amministrazione, nominato segretario dell'adunanza dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani, o rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Alle riunioni possono essere chiamati a intervenire, per specifici punti dell'ordine del giorno, i responsabili interni di settore, i liberi professionisti convenzionati, invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza. L'organo di controllo deve partecipare alle sedute consiliari; a questo proposito, le lettere di convocazione, con l'ordine del giorno, gli saranno sempre inviate.

ARTICOLO 11 – ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto tra i componenti dello stesso nella prima seduta, con voto segreto e con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della

Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto e dai regolamenti della Fondazione.

In particolare:

- a) svolge funzione propulsiva delle attività del Consiglio di Amministrazione, regolando le sedute e i lavori che ivi si tengono;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno e ogni volta lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta due Consiglieri;
- c) determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- d) cura e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sulla corretta gestione dei servizi della Fondazione;
- e) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli enti privati, con le associazioni di volontariato e con ogni altra organizzazione che opera nei settori di attività della Fondazione;
- f) tiene i rapporti con i media per conto della Fondazione;
- g) assume nei casi di urgenza i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione di competenza del Consiglio, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile.

ARTICOLO 12 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è monocratico ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali; esso può esercitare, nei casi previsti dalla legge, la funzione di Revisore Legale dei Conti.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'adunanza del Consiglio di amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio della sua carica o alla data dell'adunanza del Consiglio di amministrazione convocata per l'approvazione del Bilancio sociale relativo al terzo esercizio della sua carica, se posteriore. La cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui è stato ricostituito. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Allo stesso spetta un compenso deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 – PERSONALE DIPENDENTE

Tutto il personale dipendente della “Fondazione Casa di Riposo di Asola – Centro

servizi per gli anziani non autosufficienti e per le persone in difficoltà – ONLUS” proseguirà il rapporto di lavoro con l'ente trasformato in “Fondazione Casa di Riposo di Asola - ETS”, mantenendo la tipologia del rapporto in essere (tempo indeterminato, tempo determinato, orario pieno, part-time), la posizione giuridica e il profilo professionale, nonché i trattamenti economici fondamentali e accessori in godimento, compresa l'anzianità maturata.

Ai lavoratori della Fondazione si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., (Codice del Terzo Settore).

Fra il personale dipendente è prevista la figura del Segretario-Direttore con i seguenti compiti:

- collabora alla predisposizione dei programmi delle attività della Fondazione e alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al monitoraggio e alla verifica dei risultati conseguiti;
- collabora all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo;
- cura l'attuazione della programmazione e la gestione delle attività della Fondazione;
- coordina e supervisiona il personale dipendente e convenzionato.

Il Direttore amministrativo partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con potere consultivo e verbalizzante delle sedute. Il direttore amministrativo non può intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti o affini fino al quarto grado.

ARTICOLO 14 – NORME DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

La Fondazione Casa di Riposo di Asola - ETS subentra in tutti i contratti, le obbligazioni, gli obblighi, i rapporti negoziali in genere in essere al momento della variazione statutaria della “Fondazione Casa di Riposo di Asola – Centro servizi per gli anziani non autosufficienti e per le persone in difficoltà – ONLUS”, e in capo a questa ultima. Le obbligazioni scadranno decorso il termine naturale stabilito nell'atto contrattuale e non è previsto rinnovo tacito, senza espresso pronunciamento degli organi della Fondazione.

La Fondazione Casa di Riposo di Asola - ETS, altresì, subentra in tutti i crediti, i contributi arretrati, i legati, finanziamenti pubblici o privati, le rendite in genere, in essere al momento della variazione statutaria della “Fondazione Casa di Riposo di Asola – Centro servizi per gli anziani non autosufficienti e per le persone in difficoltà – ONLUS”, e in capo a questa ultima.

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i libri di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 15 – NORME CONTABILI

In materia, si applicano gli articoli 13, 14 e 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore.

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di esercizio annuale viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In casi eccezionali sarà possibile approvare il bilancio di esercizio annuale entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico dell'esercizio.

La Fondazione opera secondo criteri di corretta economicità, efficienza e trasparenza.

Il bilancio sociale sarà adottato secondo le Linee Guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 16 – ESTINZIONE O TRASFORMAZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. Può, altresì, estinguersi o trasformarsi nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi e in conformità a quanto disposto dell'articolo 9, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore.

Gli enti o l'ente del Terzo Settore, cui sarà possibile devolvere il patrimonio, saranno individuati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con preferenza fra quelli aventi sede nel territorio provinciale e con finalità analoghe a quelle della Fondazione.

La devoluzione del patrimonio residuo avviene previo parere obbligatorio dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente per territorio.

ARTICOLO 17 – CARTA DEI SERVIZI E REGOLAMENTI

La Fondazione adotta una Carta dei Servizi in cui sono illustrati in modo dettagliato i servizi che l'Ente si impegna a fornire ai propri assistiti e le basilari regole per la corretta fruizione degli stessi.

La Carta dei Servizi viene pubblicata sul sito internet della Fondazione e consegnata a tutti gli assistiti o ai loro familiari e qualunque interessato ad accedere ai servizi prestati può prenderne visione presso gli uffici della Fondazione. La stessa verrà inviata a enti pubblici e privati che operano nei settori propri dell'Ente.

La Fondazione, inoltre, può adottare regolamenti che disciplinano la propria vita interna quali, ad esempio, i seguenti:

1. Regolamento amministrativo-funzionale;
2. Regolamento per la formazione della lista d'attesa e l'accesso ai servizi;
3. Regolamenti per approvvigionamenti, forniture di beni e servizi, contratti d'opera e d'appalto;
4. Regolamento del personale.

I regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, assieme allo Statuto, costituiscono la base essenziale della gestione della Fondazione e saranno portati a conoscenza dei dipendenti, anche in ragione delle loro funzioni, e di chi ne faccia richiesta motivata da un interesse giuridicamente rilevante.

I Regolamenti non potranno contenere norme in contrasto con il presente Statuto.

ART. 18 – NORME GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del Codice del Terzo settore e delle leggi vigenti in

materia.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE

Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore, il presente Statuto entra in vigore dalla data d'iscrizione della Fondazione Casa di Riposo di Asola al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Fino a tale data, rimane vigente lo Statuto in essere, approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n. VII/14928 del 7 novembre 2003.

F.to Arienti Stefano -

GIAMPIERO PONDRANO ALTAVILLA notaio - sigillo

Certifico io sottoscritto dott. GIAMPIERO PONDRANO ALTAVILLA, Notaio in Asola, iscritto nel Distretto Notarile di Mantova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta di numero 38 (trentotto) facciate su numero 19 (diciannove) fogli e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

In Asola, nel mio studio alla via XXIV Maggio n. 23, il giorno 24 (ventiquattro) febbraio 2026 (duemilaventisei).

File firmato digitalmente dal notaio Giampiero Pondrano Altavilla